

Circolare per la Clientela – 22.02.2018, n. 02**Oggetto: Certificazione Unica 2018 - Invio all'Agenzia delle Entrate e consegna al contribuente****1 PREMESSA**

L'Agenzia delle Entrate, con il provv. 15.1.2018 n. 10729, ha approvato i modelli di "Certificazione Unica 2018" (CU 2018), relativi all'anno 2017, unitamente alle relative istruzioni di compilazione e alle informazioni per il contribuente, che il sostituto d'imposta deve:

- trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate, entro il 7.3.2018, utilizzando il modello "ordinario", al fine di acquisire i dati per la precompilazione, da parte della stessa Agenzia, dei modelli 730/2018 e REDDITI 2018 PF e in funzione sostitutiva della dichiarazione dei sostituti d'imposta (modello 770/2018);
- utilizzare per consegnare la certificazione al soggetto sostituito, percettore del reddito, entro il 31.3.2018 (a seguito del differimento a regime stabilito dal DL 193/2016 conv. L. 225/2016), utilizzando il modello "sintetico", che contiene un numero di informazioni inferiore rispetto al modello "ordinario".

Con l'art. 1 co. 933 della L. 27.12.2017 n. 205 (legge di bilancio 2018) è stato stabilito, a regime, che le Certificazioni Uniche che non contengono dati da utilizzare per l'elaborazione della dichiarazione precompilata possono essere trasmesse all'Agenzia delle Entrate entro il termine previsto per la trasmissione telematica dei modelli 770 (31 ottobre).

Di seguito si riepilogano i principali aspetti relativi alla "Certificazione Unica 2018".

2 AMBITO APPLICATIVO DELLA "CERTIFICAZIONE UNICA 2018"

La "Certificazione Unica 2018" riguarda:

- i redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati, di cui agli artt. 49 e 50 del TUIR, corrisposti nel 2017 ed assoggettati a tassazione ordinaria, a tassazione separata, a ritenuta a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva;
- i redditi di lavoro autonomo di cui all'art. 53 del TUIR (es. compensi professionali, diritti d'autore o d'inventore, ecc.), corrisposti nel 2017;
- le provvigioni, comunque denominate, per prestazioni, anche occasionali, inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procaccia-men-to d'affari, corrisposte nel 2017, soggette alla ritenuta di cui all'art. 25-bis del DPR 600/73;
- le provvigioni derivanti da vendite a domicilio di cui all'art. 19 del DLgs. 31.3.98 n. 114, assoggettate a ritenuta a titolo d'imposta;

- i corrispettivi erogati dal condominio nel 2017 per prestazioni relative a contratti di appalto, soggetti alla ritenuta dell'art. 25-ter del DPR 600/73;
- i corrispettivi erogati per contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni ("locazioni brevi"), stipulati dall'1.6.2017, di cui all'art. 4 del DL 50/2017 (conv. L. 96/2017);
- alcuni redditi diversi ai sensi dell'art. 67 del TUIR (es. compensi per attività occasionali di lavoro autonomo e per attività sportiva dilettantistica, ecc.), corrisposti nel 2017;
- le indennità corrisposte per la cessazione di rapporti di agenzia, per la cessazione da funzioni notarili e per la cessazione dell'attività sportiva quando il rapporto di lavoro è di natura autonoma;
- l'ammontare complessivo dei compensi erogati nel 2017 a seguito di procedure di pignoramento presso terzi, di cui all'art. 21 co. 15 della L. 27.12.97 n. 449;
- l'ammontare complessivo delle somme erogate a seguito di procedure di esproprio, di cui all'art. 11 della L. 30.12.91 n. 413;
- le relative ritenute operate;
- le detrazioni d'imposta effettuate;
- i contributi previdenziali e assistenziali dovuti all'INPS e ad altri Enti;
- i dati assicurativi INAIL.

3 CONSEGNA DELLA "CERTIFICAZIONE UNICA 2018" AL CONTRIBUENTE SOSTITUITO

Il sostituto d'imposta deve:

- compilare il modello "sintetico" di Certificazione Unica 2018, secondo le istruzioni approvate dall'Agenzia delle Entrate;
- rilasciarla in duplice copia al contribuente-sostituito, unitamente alle relative informazioni approvate dall'Agenzia delle Entrate.

Il modello "sintetico" di Certificazione Unica 2018, da rilasciare al contribuente-sostituito, è costituito:

- dalla parte relativa ai dati del sostituto d'imposta e del contribuente-sostituito (lavoratore dipendente o autonomo, pensionato o altro percettore delle somme);
- dalla parte relativa alla certificazione dei redditi di lavoro dipendente, assimilati e all'assistenza fiscale, suddivisa tra:
 - dati fiscali;
 - dati previdenziali e assistenziali;
 - dati assicurativi INAIL;
 - annotazioni;
- dalla parte relativa alla certificazione dei redditi di lavoro autonomo, delle provvigioni e dei redditi diversi;
- dalla nuova parte relativa alla certificazione dei redditi derivanti dalle "locazioni brevi" ai sensi dell'art. 4 del DL 50/2017;

- dalla scheda (non presente nel modello “ordinario”) per la scelta della destinazione:
 - dell’8 per mille dell’IRPEF ad una confessione religiosa riconosciuta oppure allo Stato (per scopi di interesse sociale o di carattere umanitario);
 - del 5 per mille dell’IRPEF per il sostegno del settore no profit, delle associazioni sportive dilettantistiche, degli enti gestori delle aree protette, della ricerca scientifica, della ricerca sanitaria o delle attività sociali svolte dal Comune di residenza;
 - del 2 per mille dell’IRPEF al finanziamento di un partito politico iscritto nell’apposito Registro nazionale.

Nel caso in cui la Certificazione Unica 2018 attesti solo redditi di lavoro dipendente e assimilati, ovvero solo redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, o soltanto compensi erogati a seguito di “locazioni brevi”, il sostituto d’imposta deve rilasciare al contribuente esclusivamente la parte della Certificazione Unica relativa alle tipologie reddituali indicate.

La Certificazione Unica 2018, relativa al 2017, deve quindi essere consegnata entro il 31.3.2018.

3.1 SANZIONI IN CASO DI OMESSA, INFEDELE O TARDIVA CONSEGNA DELLA CERTIFICAZIONE

Secondo l’Amministrazione finanziaria, l’omesso, tardivo, incompleto o infedele rilascio al contribuente sostituto della certificazione da parte del sostituto d’imposta è punito con la sanzione amministrativa da 250,00 a 2.000,00 euro (ai sensi dell’art. 11 co. 1 lett. a) del DLgs. 471/97, come modificato dal DLgs. 158/2015).

Tuttavia, si ritiene che se la certificazione viene rilasciata successivamente al termine stabilito, ma il ritardo non pregiudica gli obblighi dichiarativi del sostituto, non ostacola l’attività di controllo, non incide sulla determinazione della base imponibile e sul pagamento del tributo, la violazione sia “meramente formale” e quindi non sanzionabile.

Con l’occasione porgiamo cordiali saluti.

Studio Luisetti & Sterchele e C.

